



CITTA' DI CASAGIOVE

Provincia di Caserta
UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) GUIDA AL VERSAMENTO DELL'ACCONTO E DEL SALDO 2022

Dal 1° gennaio 2020 l'IMU è regolata dall'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge n. 160/2019. Il comma 738 della stessa legge ha disposto l'abolizione della TASI.

NOVITÀ dal 2021

- Dal 2020 non è più dovuta la TASI;
- Il decreto fiscale 2020 ha introdotto il ravvedimento operoso lunghissimo, con la possibilità per il contribuente di sanare eventuali violazioni fino a 5 anni mediante il versamento di una sanzione massima del 5% (paragrafo ravvedimento).
- Esenzione prevista dall'art. 78, D.L. n. 104/2020, anche per il biennio 2021-2022, in materia di immobili appartenenti alla categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione in favore dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia. In particolare l'articolo 1, comma. 48, della legge 178/2020, riduce della metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia. Limitatamente **all'anno 2022**, la misura dell'imposta municipale propria prevista dal suddetto articolo è ridotta al **37,5 per cento**

CHI DEVE PAGARE L'IMU

Il proprietario, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, il locatario nell'ambito della locazione finanziaria (leasing) ed il concessionario di beni demaniali. Il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria, e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Si ricorda che al coniuge superstite è attribuito il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e sulle relative pertinenze.

ART. 1 C. 599 L. 178/2020 = Art. 78 – D.L. 104/2020 - Esenzioni IMU 2020 - 2021 - 2022 c. 1

L'imposta municipale propria (IMU), non è dovuta per gli anni 2021 e 2022, per gli immobili di cui al comma 1, lettera d) e precisamente:

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (esente la II° rata IMU 2020).

LEGGE 178/2020 art. 1 c. 48

A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da PENSIONATI ESTERI data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella **misura della metà**. Limitatamente **all'anno 2022**, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al **37,5 per cento**

N.B. No iscritti A.I.R.E. → Non è più prevista l'assimilazione all'abitazione principale dell'alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all'estero pensionato nel rispettivo paese di residenza → L'agevolazione prevista dalla norma in vigore fino al 2019 era stata infatti sottoposta a procedura d'infrazione della Commissione Europea (n. 2929/4141) in quanto andava a discriminare i soggetti non iscritti AIRE.

QUANDO PAGARE

L'acconto IMU deve essere versato entro **MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2022**, mentre il saldo dell'imposta va versato entro il **16 DICEMBRE 2022**.

COME PAGARE

Ai sensi dell'art. 1 comma 762 della Legge 160/19, il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

In occasione del versamento di dicembre, il pagamento dovrà essere effettuato a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata e sulla base delle aliquote e detrazioni previste per l'anno 2022, che con atto di G.C. n. 43 del 30/05/2022, **sono state confermate** nella misura deliberate per l'anno 2020 (deliberazione del Commissario Straordinario n.34 del 4.8.2020), che di seguito si riportano:

ALIQUOTE E DETRAZIONI

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,58%	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)
0,10%	Fabbricati rurali ad uso strumentale
0,18%	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita "Beni merce"
1,06%	Terreni agricoli
1,06%	Fabbricati gruppo "D"
1,06%	Altri immobili

Detrazioni d'Imposta prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019) nella misura di € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per **suddividere l'imposta in base alla quota di possesso**, ciascun contitolare deve prima calcolare l'imposta dovuta per l'intero immobile, applicando l'aliquota prevista nel suo caso e poi calcolare l'importo dovuto in proporzione alla quota posseduta. Per **suddividere invece l'imposta in base al periodo di possesso**, il proprietario deve prima calcolare l'imposta dovuta per l'intero anno, applicando l'aliquota prevista nel suo caso, poi dividere il risultato per 12 e, infine, moltiplicarlo per il numero dei mesi di possesso dell'immobile. **E' computato per intero**, anche ai fini agevolativi, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno **15 giorni**. In caso di **decesso del soggetto passivo** nel corso dell'anno 2022, il pagamento dell'IMU va effettuato: - per il periodo precedente alla data del decesso - a nome del defunto, a cura di uno degli eredi; - per il periodo successivo alla data del decesso - a proprio nome, dal coniuge superstite, ovvero dall'usufruttuario, ovvero, in mancanza di questi, dagli eredi ciascuno per la propria quota di possesso.

Modalità di pagamento - Il pagamento deve essere effettuato, in autoliquidazione, (il Comune non invia al domicilio dei contribuenti alcun avviso né i bollettini per il pagamento del tributo) utilizzando esclusivamente il Modello F24 disponibile presso tutti gli sportelli bancari e uffici postali – Sezione “IMU ed altri tributi locali” – indicando come codice Comune “B860” e come codici tributo quelli indicati nella successiva tabella: Nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A1, A8, A9)	3912	-
fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	-
Terreni	3914	-
Aree fabbricabili	3916	-
Altri fabbricati	3918	-
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930	3925
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	-

Poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento dell'importo da versare (all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo) deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato. **E' ammesso il pagamento effettuato da un contitolare** anche per conto degli altri. **L'importo minimo annuo per i versamenti è pari ad € 12,00.**

Abitazione principale e pertinenze

(IMU dovuta solo in caso di fabbricati appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze)

“Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso **dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta**, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 o A/9**.”

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE - D.L. 160/2019 ART. 1 COMMA 741.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel **territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare**. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

UNICA UNITA' IMMOBILIARE

Circolare MEF DF n. 3/2012: l'abitazione principale deve essere **costituita da una sola unità immobiliare** iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita

Nel caso di più contitolari della stessa abitazione, l'aliquota ridotta e la detrazione dal pagamento dell'imposta spetterà solo a coloro tra questi che dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente in tale abitazione. In caso di variazione della dimora abituale e/o della residenza in corso d'anno, le agevolazioni spetteranno per i soli mesi in cui si è mantenuta sia la dimora abituale sia la residenza anagrafica nell'abitazione di cui si è titolari.

Sono altresì considerate abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti **alle cooperative edilizie a proprietà indivisa** adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- **la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli**, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- **un solo immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente **alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale **non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica**;

Le agevolazioni previste per l'abitazione principale sono previste anche per l'unità immobiliare posseduta da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente**, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Gli **alloggi di edilizia residenziale pubblica** regolarmente assegnati pagano invece l'imposta con aliquota ordinaria potendo beneficiare della sola detrazione di € 200,00. Al pari di ogni altra abitazione, sono assoggettati al pagamento dell'IMU anche i **fabbricati rurali ad uso abitativo**. Tali fabbricati, pertanto, solo se costituenti la dimora abituale e la residenza anagrafica del coltivatore diretto/imprenditore agricolo professionale e del suo nucleo familiare, potranno beneficiare dell'esenzione, altrimenti sconteranno l'IMU con l'aliquota ordinaria.

Altri fabbricati

Le seconde case, i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ed ogni altro fabbricato diverso dall'abitazione principale sono soggetti ad IMU sulla base delle aliquote deliberate dall'Ente per l'anno 2022

Fabbricati inagibili ed immobili di interesse storico-artistico

La base imponibile è ridotta del 50% per i **fabbricati di interesse storico artistico**, come definiti dall'articolo 10 del DLgs 42/2004 e per i **fabbricati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati. Per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

Abitazioni locate a canone concordato

Per le **abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'IMU è ridotta al 75 per cento**. A tal fine il contratto di locazione deve essere stipulato nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dal vigente Accordo Territoriale siglato per il Comune di Casagiove dalle Associazioni Provinciali della proprietà edilizia e degli inquilini.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 1 comma 8 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16/01/2017 e dalla Risoluzione n. 31/E del 20/04/2018 dell'Agenzia delle Entrate, per i contratti di locazione a canone concordato stipulati dopo l'entrata in vigore del DM 16/01/2017 senza l'assistenza delle organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori, al fine di beneficiare del riconoscimento dell'agevolazione IMU le parti contrattuali debbono acquisire l'attestazione della rispondenza del contenuto del contratto, sia sotto il profilo economico che normativo, all'accordo territoriale vigente. L'attestazione deve essere rilasciata da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo.

Fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli) che le utilizzano come abitazione principale, alle seguenti condizioni:

- la casa non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, non deve possedere altri immobili ad uso abitativo al di fuori di quello adibito a propria abitazione principale (non di categoria A/1, A/8 ed A/9).

Il beneficio si applica anche alle pertinenze, come definite ai fini IMU. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione si veda anche la **Risoluzione 1/DF del Ministero delle Finanze del 17 febbraio 2016**.

In caso di **morte del comodatario**, il beneficio si estende al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Terreni agricoli

I **terreni agricoli** sono i terreni iscritti in catasto a qualsiasi uso destinati, compreso i terreni non coltivati, e sono soggetti ad IMU sulla base delle aliquote deliberate dall'Ente

Sono invece esenti da IMU i **terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP)** di cui all'art. 1 del D.

Lgs. 99/04 iscritti nella previdenza agricola, compreso le società agricole.

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

Aree edificabili

Per **area fabbricabile** si intende qualsiasi area potenzialmente utilizzabile a fini edificatori sulla base degli strumenti urbanistici generali o attuativi, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. Sono considerati altresì aree fabbricabili i terreni comunque utilizzati per fini edificatori e i terreni potenzialmente edificabili, ancorché utilizzati per scopi agricoli in modo non imprenditoriale.

Per il calcolo dell'IMU dovuta sulle aree edificabili, occorre far riferimento al **valore venale in comune commercio dell'area** (c.d. valore di mercato) **al 1° gennaio dell'anno d'imposizione**.

Con [deliberazione di Giunta Comunale](#) n. 16 del 25/02/2022 il Comune di Casagiove ha determinato i valori indicativi delle aree edificabili distinti per ciascuna zona urbanistica omogenea di PRG.

Tali valori, quantificati per metro quadrato posseduto possono essere utilizzati dai contribuenti ai fini del calcolo della base imponibile IMU.

ESENZIONE DALL'IMPOSTA (Art. 1 comma 759 L. 160/2019)

Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200

LA BASE IMPONIBILE IMU

E' il valore ai fini IMU di fabbricati e terreni, ottenuto a partire dalla rendita catastale (per i fabbricati) o dal reddito dominicale (per i terreni) in relazione agli immobili iscritti regolarmente in catasto. Nel caso di aree edificabili, la base imponibile è il valore di mercato al 1° gennaio di ogni anno.

Come si calcola l'Imposta

Per i **fabbricati** il calcolo dell'imposta si effettua a partire dalla rendita catastale, rivalutata del 5%, e successivamente moltiplicata per il **coefficiente** relativo alla categoria interessata:

fabbricati appartenenti alla cat. A (escluso A/10) ed alle categorie C/2, C/6 e C/7 fabbricati	160
appartenenti alla cat. B ed alle categorie C/3, C/4 e C/5	140
fabbricati appartenenti alla cat. A/10 e D/5	80
fabbricati appartenenti alla cat. D (escluso D/5)	65
fabbricati appartenenti alla cat. C/1	55

Per i **terreni agricoli** (non posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP) il reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, va moltiplicato per il coefficiente **135**.

Sul valore dell'immobile così ottenuto va poi applicata la corrispondente aliquota d'imposta deliberata dal Comune.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

I contribuenti che non dovessero aver versato o dovessero aver versato in modo non corretto il tributo, possono regolarizzare i pagamenti non effettuati mediante l'istituto del **"ravvedimento operoso"** con il pagamento di una sanzione più favorevole (al massimo il 5%) rispetto a quella più onerosa (prevista al 30%) che sarebbe invece irrogata dall'ufficio in sede di accertamento del tributo.

Con l'emanazione del DL 124/19 convertito in Legge 157/19 (cd. decreto fiscale 2020) l'istituto del ravvedimento operoso è stato esteso anche per gli Enti Locali (cd. **ravvedimento lunghissimo**), affinché i contribuenti possano **sanare violazioni commesse fino a 5 anni prima**, pagando una sanzione massima fino ad 1/6 del minimo (5%). Affinché si possa accedere a tale istituto è

comunque necessario che la violazione non sia stata constatata con atti di accertamento e non siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di controllo (ad es. invio di questionari) da parte dell'Ente.

DICHIARAZIONE IMU

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la [circolare del 18 marzo](#), ha spiegato quali sono i termini per la **presentazione della dichiarazione Imu 2020 e seguenti**.

Ecco quanto specificato.

[La circolare del Mef](#) ha ricordato che "in merito all'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu, il comma 769 stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica 'entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta'".

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha poi sottolineato nella sua circolare che "limitatamente, invece, ai casi in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019, si ricorda che, ai sensi dell'art. 3-ter del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020".

Evidenziando che "tale regime vale anche per quanto disposto dal successivo art. 3-quater che ha esonerato dall'obbligo dichiarativo nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione il possessore dell'immobile locato a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 o concesso in comodato gratuito alle condizioni prescritte dalla legge".

La **dichiarazione Imu**, quindi, deve essere presentata o trasmessa in via telematica entro il **30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Nei casi in cui invece il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2021, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al **31 dicembre 2022**.

Al fine del rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte dall'emergenza covid-19, per eventuali informazioni di dettaglio è fortemente raccomandato l'utilizzo dei seguenti canali informativi:

- Servizio Tributi:

- contatto e-mail: tributi@comune.casagiove.ce.it

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA – FINANZIARIA
DOTT. MICHELE PAONE**